

# Verbale di accordo 14.5.2018

Premesso che:

- nel CIA del 29.12.2015 era stato stabilito che le Parti si sarebbero incontrate nella seconda metà del 2016 per rivedere il meccanismo dell'Erogazione Aziendale Variabile;
- il citato CIA, scaduto il 31.12.2016, è stato disdettato dal Gruppo Generali;
- in ragione anche della concomitanza con le trattative per il CCNL nel 2016 - ed in attesa della presentazione della piattaforma da parte delle OO.SS. - non è stato possibile avviare la negoziazione per il rinnovo del sopra citato CIA;
- nel 2017, con Verbale di incontro 17.5.2017 e Verbale di Accordo 14.11.2017, le Aziende del Gruppo hanno disposto per il 2017 l'erogazione dell'EAV con gli stessi criteri e modalità di cui all'art. 16 del citato CIA, con la sola precisazione che gli importi non avrebbero potuto essere superiori a quanto erogato nel 2016 (l'EAV è stata di fatto erogata a dicembre 2017, recuperando con trattenuta in soluzione unica quanto erogato a maggio 2017 a titolo di "anticipo rinnovo CIA");
- con i suddetti Verbali, le Parti si erano impegnate ad iniziare nel più breve tempo possibile la negoziazione del nuovo elemento economico aziendale variabile, ma tale negoziazione è stata posposta in ragione delle trattative in corso a fine 2017 per l'Accordo sulle tutele occupazionali e per l'Accordo di ricorso al Fondo di Sostegno;

si concorda quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante del presente Verbale;
2. ancora per il solo anno 2018 - in via eccezionale ed in attesa di avviare le trattative per il rinnovo del suddetto CIA - viene disposta, analogamente a quanto effettuato nel 2017, l'erogazione della EAV (Erogazione Aziendale Variabile) con la mensilità di maggio 2018 secondo i medesimi modalità e criteri di cui all'art. 16 del previgente CIA 29.12.2015, in quanto applicabili e salvo la precisazione di cui al punto 1 b), che viene interamente sostituita con il seguente periodo:

“Per l'anno 2018, fermo il meccanismo di cui all'art. 16 del CIA 29.12.2015, gli importi calcolati non potranno essere superiori a quanto determinato per l'anno 2016 (ed erogato anche nel 2017)”.

Le Parti si danno atto che la presente Erogazione Aziendale Variabile, disciplinata dal CIA 29.12.2015 e disposta per il 2018 dal presente Accordo, costituisce a tutti gli effetti salario aziendale variabile, cui si applicano in trattenuta le imposte, in linea con quanto previsto dalla Legge n. 208/15, art.1, commi 182, 183, 185, 186, 187 e 188 (Legge di Stabilità 2016), come modificati dall'art. 1, comma 160 della Legge n. 232/16 (Legge di Bilancio 2017) e dal DM 25 marzo 2016 (c.d. detassazione dei premi variabili), in particolare quanto ai criteri di misurazione per i premi di risultato.

Al fine di ottenere l'agevolazione fiscale (aliquota ridotta al 10% fino ad un massimo di € 3.000 lordi e per redditi 2017 fino a € 80.000 annui) i dipendenti aventi diritto dovranno inderogabilmente dichiarare il reddito complessivo dell'anno 2017, a partire



dal 15/5 ed entro e non oltre il 22/5 p.v., tramite procedura on line di cui sarà data tempestiva e capillare informazione.

Ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il presente Verbale verrà depositato, a cura di ciascuna delle Aziende alle quali si applica, presso le competenti strutture pubbliche, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa.

FIRST/CISL *Antonio Pelly L. Lancia Delu*

FISAC/CGIL *Stefano Ghisla*

UILCA *CO.PA. Belleraf*

FNA *Stefano Quattrocchi - Umberto Sanguinetto - Stefano Sordani - Claudio Sordani*

SNFIA *G. Pini - Leonardo Pietro - Pupo - Giuseppe Fottini*

Per il GRUPPO GENERALI

